



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali  
 per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Al Ministero dell'Interno

- Dipartimento di Pubblica Sicurezza
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione generale per le risorse e l'innovazione

LORO SEDI

Oggetto: Procedura GEDAP – Invio dati anno 2020 relativi ai “Permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive” entro il 31 marzo 2023.

Si ricorda a codeste Amministrazioni che il **31 marzo 2023** scade il termine per l'invio tramite la procedura GEDAP delle informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2022 hanno fruito delle prerogative indicate in oggetto. Tale adempimento è propedeutico alla verifica del rispetto dei contingenti e alla predisposizione della Relazione al Parlamento e alla Corte dei Conti da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il rispetto di tale scadenza assume particolare rilevanza in quanto, successivamente a tale data, i dati si consolidano e diventano definitivi e, di conseguenza, codeste Amministrazioni non avranno più la possibilità di modificarli nel sistema GEDAP.

L'eventuale inadempimento imputabile a codeste Amministrazioni, derivante dalla mancata trasmissione dei dati in parola entro il **31 marzo 2023**, comporta l'avvio del procedimento disciplinare, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, nei confronti dei responsabili del procedimento.

Al fine di agevolare il predetto adempimento si forniscono le seguenti istruzioni tecniche:

- il solo inserimento dei dati non è sufficiente a considerare adempiente l'Amministrazione. Infatti la procedura GEDAP, dopo la fase di acquisizione dei dati, prevede l'obbligo di inviare la connessa dichiarazione. Quindi, **solo con l'invio della dichiarazione il sistema considera come adempiente l'Amministrazione;**
- l'invio della dichiarazione è obbligatorio anche nel caso in cui nessun dipendente ha fruito delle predette prerogative sindacali e, quindi, non sono stati inseriti i dati in procedura GEDAP nel corso dell'anno 2022. Anche qualora si verifichi questa eventualità (mancata fruizione delle prerogative), quindi, è necessario procedere all'invio della dichiarazione.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Servizio per i procedimenti negoziali  
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Al riguardo, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, prima dell'invio dei dati tramite la procedura GEDAP, **devono attivare con le associazioni sindacali la verifica dei dati a consuntivo.**

Si coglie l'occasione per ribadire che, **per il solo personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001**, l'art. 21 del CCNQ 4 dicembre 2017, stabilisce che **i provvedimenti di concessione, revoca e/o trasformazione di un distacco o aspettativa sindacale** emanati a seguito delle richieste delle associazioni sindacali, **devono essere trasmessi da codeste Amministrazioni entro due giorni dall'emanazione solo ed esclusivamente attraverso il sito web GEDAP e, pertanto, non deve essere inviato alcun provvedimento cartaceo allo scrivente Dipartimento.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott. Valerio Talamo)